

**DELIBERAZIONE 25 FEBBRAIO 2016**  
**72/2016/R/EEL**

**INTEGRAZIONI E MODIFICHE ALLA REGOLAZIONE RELATIVA AI SISTEMI SEMPLICI DI  
PRODUZIONE E CONSUMO**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS  
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 25 febbraio 2016

**VISTI:**

- la direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2006, concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici;
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
- il decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20;
- il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 (di seguito: decreto legislativo 115/08);
- il decreto legislativo 29 marzo 2010, n. 56 (di seguito: decreto legislativo 56/10);
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con la legge 11 agosto 2014, n. 116 (di seguito: decreto legge 91/14);
- il decreto-legge 1 ottobre 2015, n. 154, come convertito dalla legge 29 novembre 2015, n. 189 (di seguito: decreto legge 154/15);
- la legge 28 dicembre 2015, n. 221, cd. Collegato ambientale (di seguito: legge 221/15);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 5 maggio 2011 (di seguito: decreto interministeriale 5 maggio 2011);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 5 luglio 2012 (di seguito: decreto interministeriale 5 luglio 2012);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 18 gennaio 2007, n. 11/07, e il relativo Allegato A (di seguito: Testo Integrato Unbundling o TIU);

- la deliberazione dell’Autorità 11 aprile 2007, n. 88/07, e i relativi Allegato A e Allegato A bis (di seguito: deliberazione 88/07);
- la deliberazione dell’Autorità 25 giugno 2007, n. 144/07 (di seguito: deliberazione 144/07), e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell’Autorità 25 gennaio 2008, n. 4/08, e il relativo Allegato A (di seguito: deliberazione 4/08);
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2009, ARG/com 202/09, e il relativo Allegato A (di seguito: deliberazione ARG/com 202/09);
- la deliberazione dell’Autorità 8 luglio 2010, ARG/com 104/10 (di seguito: deliberazione ARG/com 104/10), e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 198/11, e il relativo Allegato A (di seguito: Testo Integrato Qualità Elettrica per il periodo di regolazione 2012-2015 o TIQE 2012-2015);
- la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 199/11), e i relativi Allegato A, Allegato B e Allegato C;
- la deliberazione dell’Autorità 20 dicembre 2012, 570/2012/R/efr, e il relativo Allegato A (di seguito: Testo Integrato Scambio sul Posto o TISP);
- la deliberazione dell’Autorità 12 dicembre 2013, 578/2013/R/eel, e il relativo Allegato A (di seguito: Testo Integrato Sistemi Semplici di Produzione e Consumo o TISSPC);
- la deliberazione dell’Autorità 22 maggio 2014, 231/2014/R/com, e il relativo Allegato A (di seguito: Testo Integrato Unbundling Contabile o TIUC);
- la deliberazione dell’Autorità 16 ottobre 2014, 501/2014/R/com, e il relativo Allegato A (di seguito: deliberazione 501/2014/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 4 dicembre 2014, 595/2014/R/eel, e il relativo Allegato A (di seguito: deliberazione 595/2014/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2014, 649/2014/A (di seguito: deliberazione 649/2014/A);
- la deliberazione dell’Autorità 29 maggio 2015, 258/2015/R/com, e il relativo Allegato A (di seguito: Testo Integrato Morosità Elettrica o TIMOE);
- la deliberazione dell’Autorità 4 giugno 2015, 268/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 268/2015/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 22 giugno 2015, 296/2015/R/com, e il relativo Allegato A (di seguito: Testo Integrato Unbundling Funzionale o TIUF);
- la deliberazione dell’Autorità 12 novembre 2015, 539/2015/R/eel, e il relativo Allegato A (di seguito: Testo Integrato Sistemi di Distribuzione Chiusi o TISDC);
- la deliberazione dell’Autorità 22 dicembre 2015, 646/2015/R/eel, e il relativo Allegato A (di seguito: Testo Integrato Qualità Elettrica per il periodo di regolazione 2016-2023 o TIQE 2016-2023);
- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2015, 653/2015/R/eel, e il relativo Allegato A (di seguito: deliberazione 653/2015/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2015, 654/2015/R/eel e i relativi Allegato A (di seguito: Testo Integrato Trasporto o TIT), Allegato B (di seguito:

Testo Integrato Misura Elettrica o TIME), Allegato C (di seguito: Testo Integrato Connessioni o TIC);

- la lettera del 22 dicembre 2015, prot. Autorità n. 37766 del 22 dicembre 2015, con la quale la Direzione Mercati dell’Autorità ha trasmesso al Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (di seguito: GSE) indicazioni relative a semplificazioni amministrative in materia di qualifica dei sistemi efficienti di utenza (SEU) e dei sistemi esistenti equivalenti ai sistemi efficienti di utenza (SEEU) in presenza di proposte di modifica del decreto legislativo 115/08;
- la lettera del 4 febbraio 2016, prot. Autorità n. 3439 del 5 febbraio 2016, con la quale il GSE ha trasmesso all’Autorità le informazioni relative al processo di qualifica dei SEU e dei SEEU effettuato fino al mese di gennaio 2016 (di seguito: lettera 4 febbraio 2016).

#### **CONSIDERATO CHE:**

- ai sensi dell’articolo 1, comma 1.1, lettera ii), del TISSPC, un sistema efficiente di utenza (SEU) è un sistema in cui uno o più impianti di produzione di energia elettrica, con potenza complessivamente non superiore a 20 MWe e complessivamente installata sullo stesso sito, alimentati da fonti rinnovabili ovvero in assetto cogenerativo ad alto rendimento, gestiti dal medesimo produttore, eventualmente diverso dal cliente finale, sono direttamente connessi, per il tramite di un collegamento privato senza obbligo di connessione di terzi, all’unità di consumo di un solo cliente finale (persona fisica o giuridica). Tali sistemi sono realizzati all’interno di un’area, senza soluzione di continuità, al netto di strade, strade ferrate, corsi d’acqua e laghi, di proprietà o nella piena disponibilità del medesimo cliente e da questi, in parte, messa a disposizione del produttore o dei proprietari dei relativi impianti di produzione;
- ai sensi dell’articolo 1, comma 1.1, lettera jj), del TISSPC, i sistemi esistenti equivalenti ai sistemi efficienti di utenza (SEEU) sono realizzazioni che soddisfano tutti i requisiti di cui ai seguenti punti i. e ii. e almeno uno dei requisiti di cui ai successivi punti iii., iv. e v.:
  - i. sono realizzazioni per le quali l’iter autorizzativo, relativo alla realizzazione di tutti gli elementi principali (unità di consumo e di produzione, relativi collegamenti privati e alla rete pubblica) che le caratterizzano è stato avviato in data antecedente al 4 luglio 2008;
  - ii. sono sistemi esistenti alla data di entrata in vigore del TISSPC (1 gennaio 2014), ovvero sono sistemi per cui, alla predetta data, sono stati avviati i lavori di realizzazione ovvero sono state ottenute tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente;
  - iii. sono sistemi che rispettano i requisiti dei SEU;
  - iv. sono sistemi che connettono, per il tramite di un collegamento privato senza obbligo di connessione di terzi, esclusivamente unità di produzione e di consumo di energia elettrica gestite dal medesimo soggetto giuridico che riveste, quindi, il ruolo di produttore e di unico cliente finale all’interno di tale

- sistema. L'univocità del soggetto giuridico deve essere verificata alla data di entrata in vigore del TISSPC ovvero, qualora successiva, alla data di entrata in esercizio del predetto sistema;
- v. sono Sistemi Semplici di Produzione e Consumo (SSPC) già in esercizio alla data di entrata in vigore del TISSPC caratterizzati, alla medesima data, da una o più unità di consumo tutte gestite, in qualità di cliente finale, dal medesimo soggetto giuridico o da soggetti giuridici diversi purché tutti appartenenti al medesimo gruppo societario;
  - ai sensi dell'articolo 1, comma 1.1, lettera kk), del TISSPC, i sistemi esistenti equivalenti ai sistemi efficienti di utenza di tipo A (SEESEU-A) sono i sistemi che soddisfano i requisiti di cui ai sopra richiamati punti i., ii. e iv.;
  - ai sensi dell'articolo 1, comma 1.1, lettera ll), del TISSPC, i sistemi esistenti equivalenti ai sistemi efficienti di utenza di tipo B (SEESEU-B) sono i sistemi che soddisfano i requisiti di cui ai sopra richiamati punti i., ii. e iii., nonché, a decorrere dall'1 gennaio 2016, i sistemi inizialmente rientranti tra i SEESEU-C che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 26, comma 26.1 o comma 26.2, del medesimo TISSPC;
  - ai sensi dell'articolo 1, comma 1.1, lettera mm), del TISSPC, i sistemi esistenti equivalenti ai sistemi efficienti di utenza di tipo C (SEESEU-C) sono i sistemi che soddisfano i requisiti di cui ai sopra richiamati punti i., ii. e v..

#### **CONSIDERATO CHE:**

- l'articolo 2, comma 1-quater, del decreto legge 154/15 prevede che *“ai fini dell'applicazione della lettera b) del comma 2 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, come modificato dall'articolo 4 del decreto legislativo 29 marzo 2010, n. 56, nel caso di soggetti che, nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo 29 marzo 2010, n. 56, e la data di entrata in vigore del conseguente provvedimento dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, erano, anche limitatamente a una parte del suddetto periodo, sottoposte al regime di amministrazione straordinaria, l'unicità del soggetto giuridico titolare dell'unità di produzione e dell'unità di consumo di energia elettrica è verificata alla data del 1 gennaio 2016”*;
- la sopra richiamata disposizione comporta che, ai fini del rilascio della qualifica di SEESEU-A, i soggetti che, nel periodo compreso tra il 6 maggio 2010 (data di entrata in vigore del decreto legislativo 56/10) e l'1 gennaio 2014, erano, anche limitatamente a una parte del suddetto periodo, sottoposte al regime di amministrazione straordinaria, sono tenuti a dare del rispetto del requisito dell'unicità del soggetto giuridico titolare dell'unità di produzione e dell'unità di consumo di energia elettrica alla data dell'1 gennaio 2016, anziché alla data dell'1 gennaio 2014 (data di entrata in vigore del TISSPC);
- per effetto della disposizione sopra richiamata, ulteriori sistemi privati possono accedere al regime di favore previsto per i SEESEU-A; di essi, alcuni, inizialmente classificati tra i SEESEU-C fino al 31 dicembre 2015, possono essere classificati tra

i SEESEU-A, come ridefiniti dal decreto legge 154/15, a decorrere dall'1 gennaio 2016.

**CONSIDERATO CHE:**

- l'articolo 12, comma 1, della legge 221/15 ha modificato il decreto legislativo 115/08 con riferimento agli altri sistemi semplici di produzione e consumo (ASSPC). In particolare:
  - a) all'articolo 2, comma 1, lettera t), sono state soppresse le parole “, con potenza nominale non superiore a 20 MWe e complessivamente installata sullo stesso sito,”;
  - b) all'articolo 10, comma 2, lettera b), sono state sostituite le parole “nella titolarità del medesimo soggetto giuridico” dalle parole “nella titolarità di società riconducibili al medesimo gruppo societario ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile”;
- le modifiche al decreto legislativo 115/08 introdotte dalla legge 221/15 comportano:
  - a) che, ai fini della realizzazione di un SEU, non sia più presente un limite massimo al valore della potenza complessivamente installata e riferita agli impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili e/o in assetto cogenerativo ad alto rendimento e facenti parte del medesimo sistema;
  - b) che un ASSPC, al fine di poter essere qualificato come SEESEU-A, possa connettere, per il tramite di un collegamento privato senza obbligo di connessione di terzi, esclusivamente unità di produzione e di consumo di energia elettrica nella titolarità di società riconducibili al medesimo gruppo societario ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, e non più esclusivamente unità di produzione e di consumo di energia elettrica nella titolarità del medesimo soggetto giuridico;
- con la lettera 22 dicembre 2015, la Direzione Mercati dell'Autorità, in considerazione dell'avanzato stadio raggiunto dall'iter parlamentare di approvazione delle proposte di modifica al decreto legislativo 115/08 nel mese di dicembre 2015 (proposte successivamente codificate nella legge 221/15), ha rappresentato al GSE l'opportunità di apportare una deroga alla procedura applicabile alle richieste di qualifica di SEU/SEESEU, nei seguenti termini:

*“I sistemi che hanno già presentato richiesta di qualifica come SEESEU-C e che, per effetto dell'articolo 12, comma 1, lettera b), del disegno di legge “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali”, se approvato, avrebbero la facoltà di richiedere la qualifica di SEESEU-A in relazione ad un perimetro pari a quello già oggetto di richiesta di qualifica come SEESEU-C, possono presentare una nuova richiesta di qualifica SEU/SEESEU in relazione a un perimetro ridotto rispetto a quello originario entro il 29 febbraio 2016 (anziché entro il 31 dicembre 2015) e con effetti a valere dal 1 gennaio 2016.”;*
- la predetta deroga era finalizzata a:

- sollevare i titolari di SEESEU-C che, in base al nuovo quadro normativo, avrebbero potuto essere riqualificati come SEESEU-A da una serie di onerose attività (quali quelle associate alla connessione di alcuni clienti finali alla rete pubblica nonché alla riduzione del perimetro di rete per cui richiedere la qualifica di SEU/SEESEU), attività che si sarebbero potute evitare qualora il disegno di legge di modifica del decreto legislativo 115/08 fosse stato adottato entro la fine dell'anno 2015;
- consentire ai predetti soggetti, nell'ipotesi di mancata adozione del disegno di legge, di presentare una richiesta di qualifica dei suddetti sistemi elettrici come SEU/SEESEU per un perimetro ridotto rispetto a quello attualmente qualificato come SEESEU-C con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2016;
- come già anticipato sopra, in esito alle modifiche apportate al decreto legislativo 115/08 dall'articolo 12, comma 1, della legge 221/15, alcuni sistemi inizialmente classificati tra i SEESEU-C fino al 31 dicembre 2015 (termine del periodo di vigenza della qualifica di SEESEU-C ai sensi TISSPC), possono essere classificati tra i SEESEU-A;
- il termine del periodo di vigenza della qualifica di SEESEU-C è stato definito dall'Autorità, con il TISSPC, al 31 dicembre 2015 (coincidente con il termine del periodo di regolazione 2012-2015) al fine di salvaguardare investimenti effettuati prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 115/08 nell'ipotesi che le tariffe di trasmissione e di distribuzione, nonché le componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema trovassero applicazione alla sola energia elettrica prelevata dalla rete pubblica anziché all'energia elettrica consumata;
- la legge 221/15, che ha modificato il decreto legislativo 115/08 nei termini sopra descritti, contrariamente a quanto originariamente ipotizzato, è entrata in vigore il 2 febbraio 2016, con una conseguente discontinuità temporale tra la data di conclusione del periodo di vigenza della qualifica di SEESEU-C (31 dicembre 2015) e quella di decorrenza del periodo di ammissione alla novellata qualifica di SEESEU-A (2 febbraio 2016);
- in ragione di simile discontinuità, per i sistemi classificati tra i SEESEU-C e aventi le caratteristiche per diventare SEESEU-A, si verrebbe a identificare un intervallo temporale molto limitato (un mese) durante il quale essi non potrebbero essere classificati né tra i SEESEU-C né tra i SEESEU-A, rendendo necessaria, per un solo mese, una revisione della loro configurazione e del relativo perimetro finalizzata a garantire l'accesso ad una delle configurazioni avente diritto ad agevolazioni (SEESEU-B o SEESEU-A), con conseguente necessità di richiedere la connessione alla rete pubblica dei clienti finali e produttori esclusi dal nuovo perimetro. Ciò comporterebbe procedure onerose sia sul piano economico che amministrativo, con effetti limitati a un solo mese;
- l'attuale versione del TISSPC nonché anche l'attuale versione del TISDC definiscono il "gruppo societario" come l'*"insieme di società tra le quali sussistono rapporti di controllo di diritto o di fatto come definiti dall'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) 139/2004 del Consiglio del 20 gennaio 2004 e sue successive modifiche"*.

## **CONSIDERATO CHE:**

- sulla base degli elementi resi disponibili dal GSE con la lettera 4 febbraio 2016, risulta che non siano state presentate le richieste di qualifica per circa 85.000 configurazioni caratterizzate dalla presenza di un impianto fotovoltaico, anche di piccolissima taglia, realizzato presso un cliente finale per la cui produzione viene erogata la tariffa omnicomprensiva per l'energia elettrica immessa in rete e la tariffa premio sul consumo in sito ai sensi dei decreti interministeriali 5 maggio 2011 (cd. quarto conto energia) e 5 luglio 2012 (cd. quinto conto energia); di queste più di 83.000 sono relative a configurazioni con impianti fotovoltaici di potenza fino a 20 kW;
- il GSE già dispone di numerosi elementi e informazioni riguardanti le configurazioni di cui al precedente punto, avendo già effettuato, con esito positivo, l'istruttoria per l'ammissione agli strumenti incentivanti degli impianti di produzione in essi ricompresi; appare molto probabile, peraltro, che i sistemi di cui al precedente punto presentino i requisiti previsti per l'ottenimento della qualifica di SEU;
- gli impianti fotovoltaici ammessi a beneficiare della tariffa omnicomprensiva per l'energia elettrica immessa in rete e della tariffa premio sul consumo in sito ai sensi del quarto conto energia o del quinto conto energia, non possono beneficiare dello scambio sul posto pur avendone potenzialmente i requisiti;
- nel caso di configurazioni in scambio sul posto, non è necessario richiedere la qualifica di SEU o di SEESEU poiché, ai sensi dell'articolo 25-bis del decreto legge 91/14, l'accesso al regime di scambio sul posto è già di per sé sufficiente per ottenere i medesimi benefici previsti per i SEU;
- a seguito dell'approvazione del TISSPC, sono state aggiornate o sostituite alcune deliberazioni dell'Autorità in esso richiamate, quali:
  - il nuovo TIT che, per il nuovo periodo di regolazione, ha sostituito l'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 199/11;
  - il nuovo TIME che, per il nuovo periodo di regolazione, ha sostituito l'Allegato B alla deliberazione ARG/elt 199/11;
  - il nuovo TIC che, per il nuovo periodo di regolazione, ha sostituito l'Allegato C alla deliberazione ARG/elt 199/11;
  - il TIQE 2016-2023 che, per il nuovo periodo di regolazione, ha sostituito il TIQE 2012-2015;
  - la deliberazione 595/2014/R/eel che ha sostituito la deliberazione 88/07;
  - il TIUC e il TIUF che hanno sostituito il TIU;
  - la deliberazione 501/2014/R/com che ha sostituito la deliberazione ARG/com 202/09;
  - il TIMOE che ha sostituito la deliberazione 4/08.

## **RITENUTO CHE:**

- sia necessario modificare il TISSPC, al fine di recepire le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1-quater, del decreto legge 154/15, nonché le modifiche apportate al decreto legislativo 115/08 dalla legge 221/15;
- con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1-quater, del decreto legge 154/15, si debba estendere la definizione di SEESEU-A prevedendo che, nel caso di soggetti che, nel periodo compreso tra il 6 maggio 2010 e l'1 gennaio 2014, erano, anche limitatamente a una parte del suddetto periodo, sottoposti al regime di amministrazione straordinaria, l'unicità del soggetto giuridico titolare dell'unità di produzione e dell'unità di consumo di energia elettrica sia verificata alla data dell'1 gennaio 2016; di conseguenza, si debba prescrivere al GSE di definire le modalità operative tramite cui i responsabili dei sistemi semplici di produzione e consumo presentano la richiesta di qualifica di SEESEU-A;
- in conformità alle disposizioni della legge 221/15, si debba:
  - a) eliminare dal TISSPC il riferimento al limite massimo di 20 MWe previsto quale condizione per la realizzazione di un SEU;
  - b) conformare la definizione di "gruppo societario" contenuta nel TISSPC a quella prevista dall'articolo 2359 del codice civile;
  - c) estendere la definizione di SEESEU-A affinché possano rientrare in questa categoria anche i sistemi che, oltre a soddisfare i requisiti di cui ai punti i. e ii. dell'articolo 1, comma 1, lettera jj) del TISSPC, connettono unità di consumo gestite da soggetti appartenenti allo stesso gruppo societario, alla data di entrata in vigore della legge 221/15; di conseguenza, si debba altresì prescrivere al GSE di definire le modalità operative tramite cui i responsabili dei predetti sistemi semplici di produzione e consumo presentano la richiesta di qualifica di SEESEU-A per gruppi societari;
- le modifiche di cui al precedente punto trovino applicazione a partire dal 2 febbraio 2016 (data di entrata in vigore della legge 221/15);
- sia necessario prorogare il termine del periodo di vigenza della qualifica di SEESEU-C, originariamente fissato dal TISSPC al 31 dicembre 2015, fino all'1 febbraio 2016 soltanto a favore di titolari di sistemi ammissibili alla qualifica di SEESEU-A al fine di garantire loro una transizione senza soluzione di continuità dal previgente regime dei SEESEU-C al novellato regime dei SEESEU-A; ciò al fine di evitare quell'aggravio di oneri amministrativi ed economici (rappresentati al precedente gruppo di considerati) a carico del sistema elettrico causati dalla discrasia temporale di un mese tra la data di entrata in vigore della legge 221/15 e quella di conclusione del periodo di vigenza dei SEESEU-C;
- sia necessario altresì escludere dalla predetta proroga i titolari di SEESEU-C non ammissibili alla qualifica di SEESEU-A, i quali, non potendo invece beneficiare di tale regime dovrebbero comunque sostenere i costi per la riconfigurazione dei loro sistemi elettrici allo scadere del periodo di vigenza dei SEESEU-C;
- la nuova definizione di "gruppo societario" debba essere estesa anche al TISDC, al fine di rendere coerente il quadro regolatorio dei sistemi di distribuzione chiusi con

il quadro regolatorio dei sistemi semplici di produzione e consumo; e che la nuova definizione di “gruppo societario” da introdurre nel TISDC trovi applicazione dalla data di entrata in vigore della legge 221/15 (2 febbraio 2016);

- le modifiche sopra descritte non richiedano una specifica consultazione dei soggetti interessati in quanto si tratta di interventi di regolazione a contenuto vincolato (articolo 1, comma 3 della deliberazione 649/2014/A).

#### **RITENUTO OPPORTUNO:**

- prescrivere al GSE, anche in assenza di esplicita richiesta, di avviare la procedura di qualifica SEU per le configurazioni caratterizzate dalla presenza di un impianto fotovoltaico di potenza fino a 20 kW realizzato presso un cliente finale per la cui produzione vengono erogate la tariffa omnicomprensiva per l'energia elettrica immessa in rete e la tariffa premio sul consumo in sito ai sensi del quarto conto energia ovvero del quinto conto energia, a partire dai dati già disponibili, eventualmente richiedendo dati integrativi qualora necessario e a rilasciare, qualora sussistano i requisiti, la predetta qualifica a decorrere dall'1 gennaio 2014. Appare molto probabile, infatti, che tali sistemi rispondano ai requisiti previsti per i SEU, (essi sono sistemi tipicamente nella titolarità di clienti finali domestici ovvero di piccole imprese e sono già stati oggetto di valutazione da parte del GSE seppur per altre finalità);
- prevedere che il GSE semplifichi la procedura per il rilascio delle qualifiche di SEU nel caso di sistemi particolarmente semplici e caratterizzati da impianti di produzione di energia elettrica di ridotta potenza, fino a 100 kW, sottoponendole alla valutazione e all'approvazione dell'Autorità;
- aggiornare, a parità di contenuto, il TISSPC nei punti in cui vengono richiamate alcune deliberazioni dell'Autorità che, nel frattempo, sono state aggiornate o sostituite

#### **DELIBERA**

1. Al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui al decreto legge 154/15, il Testo Integrato Sistemi Semplici di Produzione e Consumo è modificato nei seguenti punti:
  - all'articolo 1, comma 1.1, lettera jj), punto iv., dopo le parole: “predetto sistema” sono aggiunte le seguenti parole: “  
. Nel caso di soggetti che, nel periodo compreso tra il 6 maggio 2010 e l'1 gennaio 2014, erano, anche limitatamente a una parte del suddetto periodo, sottoposti al regime di amministrazione straordinaria, l'unicità del soggetto giuridico titolare dell'unità di produzione e dell'unità di consumo di energia elettrica deve essere verificata alla data dell'1 gennaio 2016”.

2. Al fine di dare attuazione alle modifiche apportate al decreto legislativo 115/08 dalla legge 221/15, il Testo Integrato Sistemi Semplici di Produzione e Consumo è modificato nei seguenti punti:
  - all'articolo 1, comma 1.1, la lettera v) è sostituita dalla seguente: “  
v) **gruppo societario**: insieme di società riconducibili al medesimo gruppo societario ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile;”;
  - all'articolo 1, comma 1.1, lettera ii), le parole “con potenza complessivamente non superiore a 20 MWe e complessivamente installata sullo stesso sito,” sono soppresse;
  - all'articolo 1, comma 1.1, lettera jj), le parole “almeno uno dei requisiti di cui ai punti iii., iv. e v.” sono sostituite dalle seguenti: “almeno uno dei requisiti di cui ai punti iii., iv., v. e vi.”;
  - all'articolo 1, comma 1.1, lettera jj), dopo il punto v. è aggiunto il seguente: “  
vi. sono sistemi che connettono, per il tramite di un collegamento privato senza obbligo di connessione di terzi, esclusivamente unità di produzione e di consumo di energia elettrica gestite da soggetti appartenenti allo stesso gruppo societario. L'appartenenza dei soggetti allo stesso gruppo societario deve essere verificata alla data di entrata in vigore della legge 221/15 ovvero, qualora successiva, alla data di entrata in esercizio del predetto sistema;”;
  - all'articolo 1, comma 1.1, al termine della lettera kk), sono aggiunte le seguenti parole:  
“ovvero, dal 2 febbraio 2016, i sistemi che soddisfano i requisiti di cui ai punti i., ii., e vi. del comma 1.1, lettera jj)”;
  - all'articolo 26, il comma 26.4 è abrogato;
  - all'articolo 26, comma 26.6, le parole “dai commi 26.4 e 26.5” sono sostituite dalle seguenti: “dal comma 26.5”;
  - all'articolo 26, comma 26.7, le parole “26.4,” sono soppresse.
3. L'articolo 1, comma 1.1, lettera jj), del Testo Integrato Sistemi di Distribuzione Chiusi è sostituita dalla seguente: “  
jj) **gruppo societario**: insieme di società riconducibili al medesimo gruppo societario ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile;”.
4. Il Testo Integrato Sistemi Semplici di Produzione e Consumo è altresì modificato nei seguenti punti:
  - all'articolo 1, comma 1.1, la lettera aa) è sostituita dalla seguente: “  
aa) **periodo di vigenza della qualifica di SEESEU-C**: il periodo che decorre dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento e termina il 31 dicembre 2015, ovvero l'1 febbraio 2016 per i soli SEESEU-C che dal 2 febbraio 2016 vengono ricompresi fra i SEESEU-A;”.
5. Al fine di aggiornare, a parità di contenuto, i riferimenti agli altri provvedimenti dell'Autorità nel frattempo innovati, il Testo Integrato Sistemi Semplici di Produzione e Consumo è infine modificato nei seguenti punti:
  - all'articolo 1, comma 1.1:

- la lettera uu) è sostituita dalla seguente: “
  - uu) **Cassa:** la Cassa per i servizi energetici e ambientali;”;
- le lettere da yy) a kkk) sono sostituite dalle seguenti: “
  - yy) **TIBEG o Testo Integrato delle modalità applicative dei regimi di compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici disagiati per le forniture di energia elettrica e gas naturale:** Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 26 settembre 2013, 402/2013/R/com;
  - zz) **TIC o Testo Integrato Connessioni:** Allegato C alla deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2015, 654/2015/R/eel;
  - aaa) **TICA o Testo Integrato delle Connessioni Attive:** Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08;
  - bbb) **TICOOP o Testo Integrato delle Cooperative:** Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 16 febbraio 2012, 46/2012/R/eel;
  - ccc) **TIME o Testo Integrato Misura Elettrica:** Allegato B alla deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2015, 654/2015/R/eel;
  - ddd) **TIMOE o Testo Integrato Morosità Elettrica:** Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 29 maggio 2015, 258/2015/R/com;
  - eee) **TIQE 2016-2023 o Testo Integrato della regolazione output-based dei servizi di distribuzione e misura dell’energia elettrica, per il periodo di regolazione 2016-2023:** Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 22 dicembre 2015, 646/2015/R/eel;
  - fff) **TIQV o Testo Integrato della Qualità della Vendita:** Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 18 novembre 2008, ARG/com 164/08;
  - ggg) **TIS o Testo Integrato Settlement:** l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 30 luglio 2009, ARG/elt 107/09;
  - hhh) **TISP o Testo Integrato Scambio sul Posto:** Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 20 dicembre 2012, 570/2012/R/efr;
  - iii) **TIT o Testo Integrato Trasporto:** Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2015, 654/2015/R/eel;
  - jjj) **TIUC o Testo Integrato Unbundling Contabile:** Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 22 maggio 2014, 231/2014/R/com;
  - kkk) **TIUF o Testo Integrato Unbundling Funzionale:** Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 22 giugno 2015, 296/2015/R/com;
  - lll) **SSP-A:** ASSPC in regime di scambio sul posto caratterizzato da soli impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili e con una potenza installata complessiva non superiore a 20 kW;
  - mmm) **SSP-B:** ASSPC in regime di scambio sul posto non rientrante nella categoria di SSP-A di cui alla lettera ll).”;
- all’articolo 3, comma 3.1:
  - la lettera b) è sostituita dalla seguente: “
    - b) erogazione dei servizi di misura dell’energia elettrica come regolati dal TIME e dalla deliberazione 595/2014/R/eel;”;

- la lettera d) è sostituita dalla seguente: “
  - d) regolazione della qualità dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell’energia elettrica, come disciplinate dal TIQE 2016-2023 e dalla deliberazione 653/2015/R/eel.”;
- la lettera f) è sostituita dalla seguente: “
  - f) trasparenza delle bollette per i consumi di elettricità (cd. Bolletta 2.0), come regolata dalla deliberazione 501/2014/R/com.”;
- la lettera g) è sostituita dalla seguente: “
  - g) codice di condotta commerciale, come regolato dall’Allegato A alla deliberazione ARG/com 104/10.”;
- la lettera n) è sostituita dalle seguenti: “
  - n) separazione contabile e funzionale, come regolate dal TIUC e dal TIUF;
  - o) disciplina del recesso dei clienti finali dai contratti di fornitura, come regolato dall’Allegato A alla deliberazione 144/07;
  - p) disciplina della morosità, come regolata dal TIMOE;
  - q) codice di rete tipo per il servizio di trasporto di energia elettrica di cui alla deliberazione 268/2015/R/eel.”;
- all’articolo 4, comma 4.3:
  - le lettere “jjj)” sono sostituite dalle lettere “lll)”;
  - le lettere “kkk)” sono sostituite dalle lettere “mmm)”;
- all’articolo 6, comma 6.2, all’articolo 12, commi 12.7 e 12.8, e all’articolo 23, comma 23.1, le parole “agli articoli 15 e 38 del TIT” sono sostituite dalle seguenti “all’articolo 39 del TIT”;
- all’articolo 6, comma 6.2, all’articolo 13 e all’articolo 23, comma 23.1, le parole “TIQE 2012-2015” sono sostituite dalle seguenti “TIQE 2016-2023”;
- all’articolo 9, comma 9.8, le parole “al Titolo 2, Sezione 3, del TIT” sono sostituite dalle seguenti “alla Parte II, Titolo 4, del TIT”;
- all’articolo 10:
  - il comma 10.3 è sostituito dal seguente: “
    - 10.3 Ai fini dell’erogazione del servizio di misura dell’energia elettrica prodotta all’interno di un ASSPC, fermo restando quanto previsto dal comma 10.1, si applicano le disposizioni di cui alla deliberazione 595/2014/R/eel.”;
  - al comma 10.4, le parole “commi 4.5, 4.6 e 4.7 del TIME” sono sostituite dalle seguenti “commi 4.3, 4.4 e 4.5 del TIME”;
  - al comma 10.5, le parole “di cui all’articolo 6, comma 6.1, dell’Allegato A bis alla deliberazione 88/07” sono sostituite dalle seguenti “di cui all’articolo 7, comma 7.1, dell’Allegato A alla deliberazione 595/2014/R/eel”;
- all’articolo 12:
  - al comma 12.3, le parole “In deroga a quanto previsto dall’articolo 44, commi 44.2 e 44.3, del TIT,” sono soppresse;

- ai commi 12.3, 12.3bis e 12.3ter, le parole “comma 70.13 del TIT” sono sostituite dalle seguenti “comma 70.3 del TIT”;
  - il comma 12.9 è soppresso;
  - all’articolo 18:
    - al comma 18.1, le parole “di cui alla deliberazione ARG/elt 4/08” sono sostituite dalle seguenti “di cui al TIMOE”;
    - al comma 18.1, le parole “ai sensi dell’articolo 4 dell’Allegato A alla deliberazione ARG/elt 4/08” sono sostituite dalle seguenti “ai sensi dell’articolo 4 del TIMOE”;
    - al comma 18.1, le parole “dall’articolo 5 della medesima deliberazione” sono sostituite dalle seguenti “dall’articolo 5 del medesimo TIMOE”;
    - al comma 18.2, le parole “ai sensi dell’articolo 5 dell’Allegato A alla deliberazione ARG/elt 4/08” sono sostituite dalle seguenti “ai sensi dell’articolo 5 del TIMOE”;
    - al comma 18.2, la frase “Qualora sussistano le condizioni di cui all’articolo 5, comma 5.5, dell’Allegato A alla deliberazione ARG/elt 4/08, l’impresa distributrice inoltra un’analogha comunicazione al produttore anche prima dell’effettuazione dell’intervento di riduzione della potenza di cui al predetto comma 5.5” è sostituita dalla seguente: “Qualora sussistano le condizioni di cui all’articolo 5, comma 5.6, del TIMOE, l’impresa distributrice inoltra un’analogha comunicazione al produttore anche prima dell’effettuazione dell’intervento di riduzione della potenza di cui al predetto comma 5.6.”;
  - all’articolo 21:
    - nella rubrica, le parole “Disposizioni in materia di separazione amministrativa e contabile” sono sostituite dalle seguenti “Disposizioni in materia di unbundling”;
    - al comma 21.1, le parole “Ai soli fini delle disposizioni regolate dal TIU” sono sostituite dalle seguenti “Ai soli fini delle disposizioni regolate dal TIUC”;
    - al comma 21.2, le parole “ai fini del TIU” sono sostituite dalle seguenti “ai fini del TIUC”;
  - all’articolo 30, comma 30.2, le parole “di cui all’articolo 16, comma 16.2, lettera b), del TIU” sono sostituite dalle seguenti “ai fini dell’applicazione del TIUC”.
6. Il GSE, entro il 31 ottobre 2016, anche in assenza di esplicita richiesta, avvia la procedura di qualifica SEU per le configurazioni caratterizzate dalla presenza di un impianto fotovoltaico di potenza fino a 20 kW realizzato presso un cliente finale in relazione al quale vengono erogate la tariffa omnicomprensiva per l’energia elettrica immessa in rete e la tariffa premio sul consumo in sito ai sensi dei decreti interministeriali 5 maggio 2011 e 5 luglio 2012, a partire dai dati già disponibili, eventualmente richiedendo dati integrativi qualora necessario. Nei casi in cui siano rispettate le definizioni vigenti, il GSE rilascia la qualifica di SEU, con effetti a decorrere dall’1 gennaio 2014.

7. Il GSE, entro il 30 aprile 2016, aggiorna le proprie regole applicative per la presentazione della richiesta e il conseguimento della qualifica di SEU e SEESEU affinché includano:
  - a) le modalità operative necessarie per l'implementazione di quanto previsto al punto 6.;
  - b) semplificazioni nella procedura per il rilascio delle qualifiche di SEU nel caso di sistemi particolarmente semplici e caratterizzati da impianti di produzione di energia elettrica di potenza fino a 100 kW;
  - c) le modalità operative tramite cui i responsabili dei sistemi semplici di produzione e consumo presentano la richiesta di qualifica di SEESEU-A, con effetti dall'1 gennaio 2016, nel caso di soggetti che, nel periodo compreso tra il 6 maggio 2010 e l'1 gennaio 2014, erano, anche limitatamente a una parte del suddetto periodo, sottoposte al regime di amministrazione straordinaria;
  - d) le modalità operative tramite cui i responsabili dei sistemi semplici di produzione e consumo presentano la richiesta di qualifica di SEESEU-A, con effetti dal 2 febbraio 2016, nel caso di gruppi societari.I suddetti aggiornamenti vengono sottoposti alla valutazione e alla verifica positiva da parte del Direttore della Direzione Mercati dell'Autorità.
8. Le disposizioni di cui ai punti 1, 4 e 5 hanno effetti a decorrere dall'1 gennaio 2016.
9. Le disposizioni di cui ai punti 2 e 3 hanno effetti a decorrere dal 2 febbraio 2016.
10. La presente deliberazione e il Testo Integrato Sistemi Semplici di Produzione e Consumo, come modificato dal presente provvedimento, sono pubblicati sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

25 febbraio 2016

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*